



Comune di Grosseto

Piano comunale di Classificazione Acustica

Variante al P.C.C.A.

Ai sensi dell'art.5 della L.R. 89/98 e s.m.i.

Dirigente sel Settore Sviluppo Ambientale
Dott. Arch. Domenico Melone

Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Annaclaudia Venturini

Tecnico Competente in Acustica
n. iscrizione ENTECA 12290

**DOCUMENTO PRELIMINARE DI V.A.S.
DELLA VARIANTE DI P.C.C.A.**

INDICE

1	Premesse.....	2
2	Normativa di riferimento	2
2.1	Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto (AST).....	3
3	Descrizione degli elementi della variante	4
3.1	Area sopraelevata porto turistico di Marina di Grosseto.....	4
3.2	Aree di cui alla DCC n°84/2021	6
3.3	Area Scuola Primaria via Giovanni Falcone	7
3.4	PIS Maremà.....	9
3.5	AST "Bastione Garibaldi": introduzione	11
3.6	AST di Piazza Barsanti: perimetrazione	13
3.7	AST "POLIVALENTE BARBANELLA": stralcio	15
3.8	AST "Diversivo via Europa": stralcio della pista di pattinaggio di via Portogallo.....	17
3.9	Riperimetrazione delle AST zona Nord Marina di Grosseto	19
3.10	Modifica regolamentare alle AST di Principina a Mare	20
3.11	Area asilo nido via Statonia.....	20
4	Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi	23
5	Conclusioni	26

1 PREMESSE

La Valutazione Strategica Ambientale (VAS) prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regionale ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo fondamentale nella pianificazione e programmazione.

Il presente documento preliminare ha la finalità di valutare se la “Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica” determini impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale tali da rendere necessaria l’attivazione della procedura di valutazione strategica, di cui all’art. 24 della LR T n. 10/2010 e s.m.i.

Il documento preliminare della proposta di variante al PCCA vigente contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento all' allegato 1 della LR n.10/2010 e s.m.i.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A livello nazionale, il Dlgs del 3 aprile 2006 successivamente modificato, riprende i contenuti della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE.

La Regione Toscana ha adeguato il proprio quadro legislativo con l'approvazione della legge n.10/2010.

L'ambito di applicazione della VAS è definito dagli artt. 5, 5 bis e 6 della legge regionale, in particolare:

- a) il comma 2) specifica i piani e i programmi obbligatoriamente soggetti a VAS;
- b) il comma 3) definisce quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità
- c) l'art 5 bis gli strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS
- c) l'art.6 descrive i casi di esclusione.

La legge regionale, al comma 3, dell'art.5 stabilisce:

“l’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione effettuata dall’autorità competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

- a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;*
- b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;*
- c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.”*

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 punto c) della LRT n.10/2010 è necessario sottoporre la variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.22 della legge regionale n.10/2010.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è un piano di settore ai sensi della LRT n. 89/98 e s.m.i. Il quadro conoscitivo del PCCA concorre alla formazione del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici comunale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della stessa legge regionale.

Ai fini delle consultazioni che caratterizzano il procedimento di valutazione strategica, il documento preliminare viene trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) individuati ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della LRT n.10/2010 che costituiscono l'insieme dei soggetti pubblici interessati dagli impatti sull'ambiente derivanti dalla presente variante.

I soggetti individuati sono i seguenti:

- Regione Toscana
- ARPAT, dipartimento provinciale di Grosseto;
- Azienda USL Toscana Sud-Est, U.F. Igiene pubblica e nutrizione – ambito grossetano;
- Settori/Servizi/Uffici comunali: Settore Sviluppo Infrastrutturale; Settore Servizi per le imprese e il territorio;
- Comuni confinanti (Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Magliano in Toscana, Roccastrada, Scansano);
- Provincia di Grosseto;
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali della Toscana;

A valle della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità e VAS, sia che lo stesso si concluda con l'esclusione dalla VAS o meno, si procederà con l'adozione dell'atto di variante.

2.1 Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto (AST)

L'art. 11 del DPGR 2/R/2014, "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" riporta:

"Criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto"

1. Nell'ambito del piano comunale di classificazione acustica, i comuni individuano le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all'aperto nel rispetto dei seguenti criteri:

a) possono essere individuate aree con caratteristiche tali da garantire, anche in considerazione del rumore indotto dalla movimentazione di persone legata alle manifestazioni, il rispetto dei valori limite di emissione e di quelli assoluti di immissione di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997 stabiliti per le zone adiacenti in relazione alla loro classe di appartenenza;

b) non possono essere individuate aree in cui sono presenti edifici destinati a civile abitazione;

c) non possono essere individuate aree all'interno delle classi I e II, e comunque in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Qualora siano individuate aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto in prossimità di edifici scolastici è vietata la concomitanza delle manifestazioni con l'orario scolastico.

3. I comuni disciplinano l'utilizzazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità di rilascio delle relative autorizzazioni, secondo quanto previsto agli articoli 15 e 16.

4. Nel caso in cui non siano localizzabili aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto che garantiscano il rispetto di quanto previsto al comma 1, il comune, dandone adeguata motivazione, individua nell'ambito del piano comunale di classificazione acustica le aree normalmente utilizzate per tali manifestazioni.

5. *Nei casi di cui al comma 4, le manifestazioni sono autorizzate nel rispetto di quanto previsto agli articoli 15 e 16.*”

Dato quanto sopra, si evidenzia che il Comune è competente all’individuazione e alla regolamentazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto, per brevità indicate come AST nel prosieguo del documento.

Le AST sono aree all’interno delle quali è possibile svolgere attività rumorose temporanee e per cui le prescrizioni finalizzate al contenimento dell’impatto acustico delle attività ivi svolte non vengono valutate e sottoposte al parere vincolante della competente Azienda USL volta per volta, ma vengono stabilite una tantum in sede regolamentare.

L’osservanza di tali prescrizioni consente agli organizzatori delle attività di accedere alla possibilità di ottenere, per lo svolgimento delle stesse, autorizzazioni semplificate, ossia non sottoposte alla disamina dell’Azienda USL.

È comunque da evidenziare che le prescrizioni regolamentari delle AST vengono sottoposte sia al parere dell’Azienda USL (competente alle valutazioni in termini di tutela della salute umana) che dell’ARPAT (competente alle valutazioni in termini di tutela dell’ambiente).

3 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA VARIANTE

In questo paragrafo vengono singolarmente descritte tutte le parti in variante al PCCA presentate; si precisa che si tratta di singole varianti puntuali che non vanno complessivamente a modificare in modo sostanziale la zonizzazione acustica del territorio nel suo complesso.

Parte di tali varianti sono state presentate a seguito di richieste di privati valutate ammissibili dall’Amministrazione, mentre altre sono promosse direttamente dall’Amministrazione.

3.1 Area sopraelevata porto turistico di Marina di Grosseto

Con DCC n°56/2015 sono state introdotte nel PCCA delle AST aggiuntive rispetto a quelle già previste nel PCCA approvato con DCC n°34/2015.

Tra queste, indicate rispettivamente con i numeri progressivi 24 e 25 nella relazione di variante, si trovano l’ “Area stabilimenti balneari a destra del porto” l’ “Area stabilimenti balneari a sinistra del porto (compresa area sopraelevata porto turistico)”.

Nel Regolamento comunale per l’acustica ambientale degli edifici, si riporta una scheda denominata “Marina di Grosseto – Piazzale del porto”, con tutta evidenza riconducibile a parte della AST sopra indicata.


Il toponimo “Piazzale del porto” non è presente nella carta tecnica comunale, ma è tuttavia identificabile con l’area sopraelevata perimetrata in rosso nella sottostante foto aerea:



-Figura 1 -

Le AST del territorio di Marina di Grosseto sono cartografate, nella loro versione più aggiornata, negli elaborati grafici allegati alla DCC n°56/2015.

Dall'esame di tale cartografia, di cui in calce si riporta un estratto, è possibile vedere che l'area sopra contornata in rosso (che, per semplicità di lettura, si riporta con lo stesso segno grafico nel sottostante estratto di PCCA) è esclusa dalla perimetrazione AST, campita quest'ultima, come previsto dalla norma regionale, con righe nere verticali.



-Figura 2 -

Alla pag.13 della medesima relazione si riporta che:

“In relazione all’area 24, a destra del porto (visto da est) di Marina di Grosseto, il confine è stato modificato ripristinando il precedente su indicazione della Commissione Tecnica di Vas, evitando contatti con l’area limitrofa appartenente al SIR 112 Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto.”

Questo a specificare che, come del resto da prassi nel caso di presenza di corsi d’acqua, la “destra” e la “sinistra” sono da intendersi come destra idraulica e sinistra idraulica.

Ne consegue che l’area sopraelevata del porto turistico, attualmente non cartografata come AST, si trova nella parte destra del porto e non nella sinistra: pertanto la dicitura contenuta nella relazione di variante di cui alla DCC n°56/2015 costituisce con tutta evidenza un mero errore materiale.

Nella presente variante, si inserirà quindi l’area sopraelevata del porto turistico come AST a sé stante, regolamentandola come già previsto nel vigente Regolamento comunale per l’acustica ambientale e degli edifici. L’area in parola è perimetrata nella cartografia allegata alla presente relazione ed indicata come “15 – Piazzale sopraelevato porto turistico” (rif. Tav.10).

Trattandosi, quindi, di mera modifica formale, non si rilevano eventuali impatti da valutare.

3.2 Aree di cui alla DCC n°84/2021

Come accennato in precedenza, con la DCC in parola veniva adottata la variante al PCCA che prevedeva l’introduzione di 3 nuove AST:

1. P.zza Baccharini a Grosseto
2. Il Giardino dell’Archeologia a Grosseto
3. La Fortezza di San Rocco a Marina di Grosseto

La variante di cui sopra è già stata oggetto di disamina da parte della Commissione VAS, che l’ha esclusa dalla procedura di VAS con proprio provvedimento n°2 del 21.05.2021: pertanto, non si ritiene che tali aree debbano nuovamente essere sottoposte a procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.


Tali aree sono perimetrare nella cartografia allegata alla presente relazione (rif. Tav.03, Tav.04, Tav.12) ed indicate come:

- 8 – Piazza Baccharini
- 9 – Giardino dell’Archeologia
- 19 – Fortezza – Marina

3.3 Area Scuola Primaria via Giovanni Falcone

L'Amministrazione intende realizzare una scuola primaria in un'area attualmente classificata, a livello urbanistico, come verde pubblico e delimitata a Nord da via Perù, a Est da Via Giovanni Falcone a Sud da Via Bielorussia e a Ovest da Via Nicaragua.

Nel PCCA, tale area risulta zonizzata in parte in classe IV ed in parte in classe III, come visibile nell'immagine sottostante, dove, con la linea continua azzurra è delimitata l'area che verrà occupata dal plesso scolastico, intesa come fabbricato e relative pertinenze:



-Figura 3 -

Secondo il punto 3.3.1 dell'Allegato 3 al DPGR 2/R/2014 e smi:

“Le nuove aree scolastiche che costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza tali da poter essere configurate quali veri e propri poli scolastici individuate negli strumenti urbanistici comunali sono collocate in classe non superiore alla III. L’inserimento di nuove strutture in classe superiore alla III comporta la necessità di una contestuale variante al PCCA laddove sia dimostrabile che possono essere garantiti, con idonei interventi sulla sorgente o sulla via di propagazione del rumore, i limiti per tale classe in facciata agli edifici.

Non è ammesso per nuovi plessi scolastici il conseguimento dei soli valori all’interno, soluzione che, come per gli edifici residenziali, deve essere limitata ai casi di risanamento, ma non è pertinente per le nuove edificazioni, in quanto comunque limita la fruibilità degli ambienti.”

Al fine di dare corso alla previsione di localizzazione del plesso scolastico in parola, l'Amministrazione ha quindi provveduto a far eseguire una valutazione del clima acustico della zona, realizzata dallo studio E.W.S. Engineering e consegnata con prot.n°38705 del 15.03.2022: tale documentazione viene allegata alla presente variante.

Da tale valutazione, si evince la possibilità di zonizzare l'intera area destinata ad ospitare il plesso scolastico in Classe III: pertanto, la presente variante contiene anche tale modifica (rif. Tav.08).

In tale variante, quindi, una porzione di territorio comunale, ad oggi classificata in Classe IV secondo il DPCM 14.11.1997, viene derubricata in Classe III.

Secondo il DPCM 14.11.1997 appartengono alla Classe IV:

- CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Mentre appartengono alla Classe III:

- CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Ed i limiti vigenti nelle aree classificate come III e IV sono i seguenti:

Valori limite di emissione

Il valore di emissione si definisce come il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa

Classi	Limite diurno*	Limite notturno*
	Leq dB(A)	Leq dB(A)
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50

*il tempo di riferimento diurno va dalle ore 06:00 alle ore 22:00, mentre il tempo di riferimento notturno va dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

Valori limite di immissione

Il valore di immissione si definisce come il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori

Classi		Limite diurno*	Limite notturno*
		Leq dB(A)	Leq dB(A)
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55

*il tempo di riferimento diurno va dalle ore 06:00 alle ore 22:00, mentre il tempo di riferimento notturno va dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

Appare quindi evidente che derubricare la classificazione acustica di un'area da Classe IV a Classe III risulta assolutamente migliorativo dal punto vista degli impatti, poiché diventano più bassi i limiti di rumorosità (sia di emissione che di immissione) imposti alle attività che si dovessero svolgere all'interno o in prossimità della stessa.

3.4 PIS Maremà

Con prot. n°48706 del 05.04.2022, il Comune riceveva una proposta della sooc. Unicoop Tirreno per una variante al PCCA in zona PIS, presentando contestualmente, a supporto, una valutazione del clima acustico (allegata alla presente variante) dell'area perimetrata in verde nell'immagine sottostante:



-Figura 4 -

La richiesta di variante consiste nella classificazione dell'area perimetrata in verde in classe III, in luogo dell'attuale classe IV: tale richiesta veniva assentita con Delibera di Giunta Comunale n°392 del 18.10.2022: pertanto, la presente variante contiene anche tale modifica (Tav.06).

In tale variante, quindi, una porzione di territorio comunale, ad oggi classificata in Classe IV secondo il DPCM 14.11.1997, viene derubricata in Classe III.

Secondo il DPCM 14.11.1997 appartengono alla Classe IV:

- CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Mentre appartengono alla Classe III:

- CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Ed i limiti vigenti nelle aree classificate come III e IV sono i seguenti:

Valori limite di emissione

Il valore di emissione si definisce come il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa

Classi	Limite diurno* Leq dB(A)	Limite notturno* Leq dB(A)
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50

*il tempo di riferimento diurno va dalle ore 06:00 alle ore 22:00, mentre il tempo di riferimento notturno va dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

Valori limite di immissione

Il valore di immissione si definisce come il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori

Classi	Limite diurno* Leq dB(A)	Limite notturno* Leq dB(A)
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55

*il tempo di riferimento diurno va dalle ore 06:00 alle ore 22:00, mentre il tempo di riferimento notturno va dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

Appare quindi evidente che derubricare la classificazione acustica di un'area da Classe IV a Classe III risulta assolutamente migliorativo dal punto vista degli impatti, poiché diventano più bassi i limiti di rumorosità (sia di emissione che di immissione) imposti alle attività che si dovessero svolgere all'interno o in prossimità della stessa.

3.5 AST “Bastione Garibaldi”: introduzione

Con prot. n°181314 del 29.12.2022 la Cooperativa Uscita di Sicurezza, nella persona del sig. Luca Terrosi, n.q. di Presidente, richiedeva al Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela Ambientale di apportare una variante al P.C.C.A., introducendo una nuova AST presso il Bastione Garibaldi, perimetrata in rosso nell'immagine seguente:



-Figura 5 -

Al fine di cui sopra, il proponente presentava documentazione attestante la compatibilità dell'intervento con il Clima Acustico presente nell'area individuata: tale documentazione viene allegata alla presente variante.

Con Delibera di Giunta Comunale n°24 del 31.01.2023 veniva incaricato il Settore Sviluppo Ambientale – Servizio Tutela Ambientale di elaborare la documentazione tecnica necessaria ad introdurre l'Area spettacolo temporaneo, mobile ovvero all'aperto “Bastione Garibaldi”, nel Piano Comunale di Classificazione Acustica.

L'area come sopra individuata viene quindi introdotta nella presente variante al PCCA come nuova AST (rif. Tav.05): i limiti imposti al perimetro della stessa sono stati stabiliti in funzione dei risultati dei rilievi riportati dal TCA Marco Calisti nella relazione allegata alla domanda di istituzione della AST, tenendo conto dei dettami dell'art. 11 “Criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto” del DPGR 2/r/2014 e smi.

Per la valutazione ambientale dell'introduzione di tale AST, si è ritenuto opportuno seguire gli elementi di valutazione indicati all'Allegato 1 della LR 10/2010.

In merito alle caratteristiche dell'area interessata dall'introduzione della nuova AST, si rileva quanto segue:

- **in quale misura l'introduzione di tale AST stabilisce un riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;**

L'introduzione dell'AST "Bastione Garibaldi" non costituisce di per sé un riferimento per altri progetti ed attività; si evidenzia, peraltro, che la stessa va a sovrapporsi ad un'area già occupata da un locale – e relative pertinenze - da decenni utilizzato per l'intrattenimento ed il pubblico spettacolo (Sala Eden).

- **in quale misura l'introduzione di tale AST influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;**

L'introduzione di tale AST non influenza altri piani o programmi, in quanto, come detto, non costituisce una variante alla destinazione urbanistica né dell'area perimetrata né delle aree limitrofe e l'uso che viene fatto dell'area medesima è identico a quello già in essere.

- **la pertinenza dell'introduzione dell'AST per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;**

La variante non fa riferimento a nuove attività, a nuove edificazioni ma solo ad iniziative di carattere temporaneo disciplinate da apposita regolamentazione comunale.

- **problemi ambientali relativi al piano o programma;**

L'area relativa all'AST "Bastione Garibaldi" non ricade fra quelle ambientalmente tutelate (SIR, SIC e ZPS), mentre ricade tra i beni architettonici tutelati ex Dlgs 42/2004, ma non vengono effettuati interventi di sorta sui fabbricati esistenti né vengono realizzate nuove edificazioni.

- **la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);**

Non cogente, poiché i piani comunali di classificazione acustica in generale non presentano interferenze con altra pianificazione del tipo di quella citata.

In merito alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, si rileva quanto segue:

- **probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;**

L'impatto dell'introduzione della nuova AST "Bastione Garibaldi" è esclusivamente di tipo acustico ed interesserà unicamente i recettori più prossimi all'area stessa.

- **carattere cumulativo degli impatti;**

Non cogente, in quanto, come detto, l'istituzione di tale AST comporta unicamente una tipologia di impatto (acustico). Peraltro, data la distanza da altre AST, non vi è la probabilità di sovrapposizione dell'impatto acustico generato dalle attività rumorose temporanee che si terranno in questa AST e nelle altre perimetrata nel PCCA. Sarà comunque cura dell'Amministrazione non autorizzare eventi rumorosi temporanei in contemporanea fra l'AST in parola e le aree adiacenti, qualora pervenissero richieste in tal senso, al fine di non cumulare gli impatti.

- **natura transfrontaliera degli impatti;**

Non cogente, poiché trattasi di modifica puntuale ad un piano comunale.

- **rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);**

L'istituzione di una AST non si ravvisa che possa comportare rischi per la salute umana o per l'ambiente, in considerazione del fatto che l'impatto acustico ai recettori sarà limitato e discontinuo. Ad ogni buon conto, tale progetto di variante sarà oggetto di disamina da parte della Azienda USL (competente alla valutazione degli impatti sulla salute umana) e dell'ARPAT (competente alla valutazione degli impatti sull'ambiente) ed eventuali

indicazioni di tali enti di controllo saranno recepite prima della fase di adozione del piano.

- **entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);**

L'impatto acustico dell'introduzione di una AST è limitato all'intorno della stessa ed in particolare ai recettori più prossimi, gli effetti sui quali sono stati valutati nella valutazione di impatto acustico consegnata dal proponente ed allegata al presente progetto di variante.

- **valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:**

- a. **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;**

Come detto, l'area in cui si trova la AST "Bastione Garibaldi" ricade tra i beni architettonici tutelati ex Dlgs 42/2004, ma non vengono effettuati interventi di sorta sui fabbricati esistenti né vengono realizzate nuove edificazioni.

- b. **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;**

Le AST sono aree all'interno delle quali è previsto lo svolgimento di attività rumorose temporanee in deroga, perciò con superamento dei valori limite della classe acustica di PCCA di appartenenza. Tuttavia, tali deroghe, che vengono imposte al perimetro delle AST dalla regolamentazione approvata dal Comune, sono valutate anche dagli enti di controllo volti a esaminare gli impatti sulla salute umana (Azienda USL) e sull'ambiente (ARPAT): pertanto, la regolamentazione che verrà approvata sarà stata oggetto di verifica rispetto alla sostenibilità del superamento dei limiti di pressione acustica al perimetro dell'AST nei confronti della salute umana e dell'ambiente.

- c. **dell'utilizzo intensivo del suolo;**

Non cogente poiché non vi sarà ulteriore uso di suolo.

- **impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.**

Come detto, l'area su cui verrà istituita l'AST "Bastione Garibaldi" non ricade né all'interno di né in zone limitrofe ad aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

3.6 AST di Piazza Barsanti: perimetrazione

Nella più recente versione del PCCA, non risulta perimetrata l'AST di piazza Barsanti, il cui utilizzo è invece puntualmente regolato nel Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici, all'art.19, dove si riporta:

"In conformità a quanto prescritto dalla variante al PCCA, approvata con DCC. n. 34 del 24/04/2015, l'area di Piazza Barsanti mantiene la funzione di area destinata a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto di cui all'art. 20 del presente regolamento, fino all'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale dell'area denominata "PIS", individuata nella cartografia di cui alla variante sopra riportata."

Nella Delibera di Giunta Comunale n°392 del 18.10.2022 si delibera:

"Di dare atto che l'area AST di Piazza Barsanti debba mantenere carattere provvisorio secondo quanto già inserito nell'attuale stesura del Regolamento sull'acustica ambientale e degli edifici, approvato con DCC n°54 del 31/05/2022, nelle more dell'individuazione di altra area idonea ad ospitare in modo non occasionale spettacoli ad alto impatto acustico".

Benché, quindi, appaia chiaro che la destinazione ad AST di piazza Barsanti debba essere considerata provvisoria, nelle more della dislocazione in altra area delle attività rumorose temporanee usualmente

nella stessa realizzate (es. Luna Park), è altresì evidente che sia necessario perimetrare la stessa nel PCCA.

Infatti, nella regolamentazione per l'uso dell'area, vengono definiti dei limiti massimi di pressione acustica da rispettare che *“si intendono fissati lungo il perimetro dell'area destinata a spettacolo temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto”*: non prevedere l'espressa perimetrazione di tale area nel PCCA potrebbe ingenerare contenziosi in fase di controllo delle attività svolte in tale AST.

Risulta pertanto necessario prevederne l'espressa perimetrazione che, in aderenza alla toponomastica utilizzata, sarà quella rappresentata nella seguente immagine (rif. Tav.01):



-Figura 6 -


L'AST in parola è già esistente e svolge da anni tale funzione; è altresì normata nel Regolamento comunale per l'acustica ambientale e degli edifici. La variante è volta unicamente a superare un errore formale per cui la stessa non risulta attualmente perimetrata nella cartografia di piano.

Trattandosi, quindi, di mera modifica formale, non si rilevano eventuali impatti da valutare.

3.7 AST “POLIVALENTE BARBANELLA”: stralcio

Nell’attuale stesura del PCCA, così come nell’attuale stesura del Regolamento comunale sull’acustica ambientale e degli edifici, è individuata l’AST “POLIVALENTE BARBANELLA”.

Di seguito di riporta uno stralcio della cartografia di PCCA attualmente vigente, dove l’area in parola è campita, come previsto dalla vigente normativa in materia, con lo stesso segno grafico della Classe di appartenenza, ma senza colore (righe verticali nere):



-Figura 7 -

Tale perimetrazione risale alla stesura di PCCA di cui alla DCC 34 del 24.04.2015.

Al tempo, nell’area, era presente una pista di pattinaggio nella quale, sovente, nei mesi più caldi, venivano svolte manifestazioni all’aperto, per lo più riconducibili a serate danzanti.

Ad oggi, tuttavia, l’area ha perso la sua vocazione: infatti, è stata attrezzata con una tensostruttura all’interno della quale si svolgono unicamente eventi sportivi (principalmente allenamenti e partite di hockey su pista). L’attuale assetto dell’area è visibile nell’immagine sottostante:



-Figura 8 -

Appare quindi evidente come l'area non venga più dedicata a spettacoli a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto.

Inoltre, si osserva come la scheda di regolamentazione della AST in parola prevede che, al perimetro della stessa, debbano comunque essere rispettati i limiti di zona: viene pertanto a decadere il concetto stesso di semplificazione per cui vengono create le AST, ossia individuare delle aree in cui sia possibile realizzare attività rumorose in deroga, fissando in via preventiva dei limiti (ovviamente superiori a quelli della classe acustica di appartenenza dell'area), condivisi con l'Azienda USL competente per territorio, per cui, al momento della richiesta di autorizzazione in deroga per attività rumorosa da svolgersi all'interno dell'AST, non ci sia bisogno di attendere il relativo parere dell'Azienda USL, con conseguente risparmio di tempi e costi per gli organizzatori.

Dato quanto sopra, appare evidente che fissare per una AST i limiti di zona equivale a consentire, all'interno della stessa, solamente autorizzazioni per attività non in deroga ai limiti acustici. Qualora invece le attività da svolgere all'interno dell'AST dovessero superare tali limiti, il proponente dovrebbe richiedere un'autorizzazione in deroga ordinaria. Questo, in completa analogia con quanto applicabile per le aree non individuate come AST.

Non ravvisando quindi alcuna utilità pratica nell'individuare un'AST al cui perimetro siano imposti i limiti della classe acustica di appartenenza, si è valutata l'opportunità di procedere con indagini tecniche che consentissero di prevedere l'apposizione di limiti maggiori.

Tuttavia, è stato rilevato che, pur al netto degli anni 2020 e 2021 (interessati dalla pandemia che aveva di fatto sospeso le pubbliche manifestazioni), l'area è a dir poco scarsamente utilizzata per la realizzazione di manifestazioni.

Infatti, il numero di eventi per cui è stata richiesta autorizzazione nell'area in parola è il seguente:

- 2015: nessun evento
- 2016: 2 eventi di saggio di pattinaggio, per la durata complessiva di 2 giornate
- 2017: 1 evento di saggio di pattinaggio, per la durata complessiva di 1 giornata
- 2018: nessun evento
- 2019: nessun evento
- 2020: nessun evento
- 2021: nessun evento
- 2022: 1 evento di premiazione sportiva, per la durata complessiva di 1 giornata

Si è ritenuto pertanto non opportuno prevedere un investimento sia di tempo che economico volto ad approfondire la possibilità di regolamentare diversamente l'AST in parola.

A tutti gli effetti, infatti, data la regolamentazione attuale, come detto, la medesima non ha di fatto le caratteristiche proprie di una AST, pertanto si è ritenuto più opportuno stralciarla dal PCCA.

Nel caso in cui riprendessero le manifestazioni nell'area, al fine di contenere i costi ed i tempi legati alla richiesta del parere alla competente Azienda USL per le autorizzazioni in deroga ordinaria, gli eventuali proponenti avranno comunque l'utile strumento della richiesta di autorizzazione per attività rumorosa ricorrente, così come normato nel Regolamento comunale per l'acustica ambientale e degli edifici.

Poiché la AST era di normata come se non esistesse, ossia con l'imposizione degli stessi limiti acustici della classe di appartenenza, e non si ritiene opportuno aumentare tali limiti, anzi, stralciando l'AST, non si prevede di poter consentire deroghe semplificate per manifestazioni che si intenda realizzare all'interno della stessa, da un punto di vista degli impatti tale variante risulta sicuramente migliorativa.

3.8 AST “Diversivo via Europa”: stralcio della pista di pattinaggio di via Portogallo

Con DCC n°56/2015 veniva istituita la AST “Area gonfiabili viale Europa”, di cui si riporta qui sotto un estratto:



-Figura 9 -

Come visibile dall'immagine sopra, nella cartografia di PCCA non veniva perimetrata unicamente l'area corrispondente all'usuale ubicazione delle attrazioni “giochi gonfiabili” che vengono periodicamente installate sull'area del diversivo in viale Europa a Grosseto, ma anche l'area corrispondente alla pista di pattinaggio di via Portogallo.

Pertanto, le due aree, come correttamente indicato con l'uso delle campiture previste dalla normativa vigente, appartengono a due classi acustiche diverse del territorio e non sono neanche contigue.

Nella relazione di Piano, relativa alla variante al PCCA approvata con DCC n°56/2015, nulla si riportava circa la descrizione di tale area, né della regolamentazione per la stessa prevista.

Nel Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici, vigente al Febbraio 2023 (attualmente in corso di revisione proprio per la parte delle attività rumorose temporanee), vi è una diffusa discrasia tra la maggior parte delle denominazioni delle AST ivi riportate e i relativi

nominativi invece utilizzati nel PCCA: anche nel caso di specie, l'unica scheda regolamentare che si può ricondurre all'AST in parola è la scheda denominata AREA 20 – "Grosseto - diversivo".

In tale scheda non vi sono indicazioni che consentano di risalire alla volontà primigenia della perimetrazione dell'area: tuttavia, è ben espresso già nel nome che l'unica AST considerata è, appunto, quella perimetrata sul canale diversivo.

A maggior supporto di quanto sopra, si evidenzia che, da una disamina delle autorizzazioni per attività rumorose temporanee rilasciate negli anni 2015-2022, nell'area della pista di pattinaggio di via Portogallo sia la modulistica utilizzata per la presentazione delle istanze che gli atti conseguenti non considerano la stessa interna ad alcuna AST.

Peraltro, il numero di tali richieste è assai esiguo:

- 2015: 1 evento di serate danzanti per la durata complessiva di 17 giornate
- 2016: 2 eventi di saggio di pattinaggio, per la durata complessiva di 2 giornate
- 2017: 1 evento di saggio di pattinaggio, per la durata complessiva di 1 giornata
- 2018: 1 evento di serate danzanti per la durata complessiva di 12 giornate
- 2019: 1 evento di serate danzanti per la durata complessiva di 9 giornate
- 2020: 1 evento di serate danzanti per la durata complessiva di 9 giornate
- 2021: 1 evento di serate danzanti per la durata complessiva di 9 giornate
- 2022: 2 eventi di serate danzanti e saggio di pattinaggio, per la durata complessiva di 11 giornate

In ciascuno dei casi sopra elencati, l'autorizzazione è comunque stata richiesta come manifestazione ricorrente: pertanto è stata applicata la semplificazione di non richiedere il parere all'Azienda USL.

Dato tutto quanto sopra, si è ritenuto pertanto non opportuno prevedere un investimento sia di tempo che economico volto ad approfondire la possibilità di normare la pista di pattinaggio di via Portogallo come AST, ritenendo più opportuno rettificare l'evidente errore materiale di perimetrazione presente nel PCCA attualmente vigente (rif. Tav.02).

Poiché la AST non era normata e non è mai stata, fattivamente, considerata come AST (le autorizzazioni rilasciate negli anni passati, per manifestazioni interne alla stessa, non vi fanno alcun riferimento) ed anzi, stralciando l'AST, non si prevede di poter consentire deroghe semplificate per manifestazioni che si intenda realizzare all'interno della stessa, da un punto di vista degli impatti tale variante risulta sicuramente migliorativa.

3.9 Riperimetrazione delle AST zona Nord Marina di Grosseto

All'art.20 del Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici attualmente vigente viene riportata la regolamentazione, tra le altre, delle seguenti AST:


- “Marina di Grosseto – area destra del porto”;
- “Marina di Grosseto – Piazzale di Via Elba”;

Tuttavia, questa indicazione non collima con quanto riportato nel PCCA vigente.


Infatti, secondo le tavole allegate allo stesso, le AST ubicate nella zona Nord di Marina di Grosseto sono le seguenti:

- 25 Area stabilimenti balneari
- 26 Piazzale Elba
- 27 Area colonia via Elba

Peraltro, la diversa ubicazione degli stessi non appare chiara dalle tavole di PCCA, di cui qui sotto si riporta un estratto:



-Figura 10 -



-Figura 11 -

Dal raffronto tra la figura 10 e la figura 11, estratte da due diverse tavole di PCCA, appare evidente come non sia chiaramente identificabile l' "Area stabilimenti balneari", che viene indicata in una tavola con il numero 24 e sembra riferita a tutta la porzione di litorale campita con tratteggio verticale nero, mentre nell'altra viene identificata con il numero 25 e sembra quindi essere solo una porzione delle aree campite in tratteggio verticale nero.

Ancora, nella figura 11 si evince come non sia chiara l'ubicazione e la relativa distinzione delle aree denominate "26 Piazzale Elba" (corrispondente, toponomasticamente, al parcheggio pubblico antistante al Bagno Moreno e non perimetrato come AST) e "27 Area Colonia via Elba".

Al fine di garantire la massima uniformità di regolamentazione per aree omogenee (soprattutto riguardo agli stabilimenti balneari prossimi a civili abitazioni) e di meglio individuare e declinare le indicazioni di Piano, si è ritenuto opportuno riperimetrare le aree 25, 26 e 27 come sopra indicate, nelle seguenti:

- 14 – Stabilimenti balneari a destra del porto
- 17 – Colonia via Elba – Marina
- 18 – Piazzale Elba – Marina

La relativa perimetrazione è riportata nelle tavole allegate alla presente relazione (rif. Tav.09, Tav.11).

Anche in questo caso, la variante al PCCA consta unicamente in un allineamento dei contenuti della Relazione di Piano con la relativa cartografia, in cui un'area prevista come AST non era stata perimetrata, ma era invece stata normata nel Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici.

Pertanto, essendo tutte quelle incluse in tale paragrafo, AST già esistenti e regolamentate, e trattandosi quindi, di mera modifica formale, non si rilevano eventuali impatti da valutare.

3.10 Modifica regolamentare alle AST di Principina a Mare

Nella cartografia allegata al vigente PCCA, vengono riportate distintamente le due AST denominate 20 "Centro Commerciale via Tirreno – Principina" e 21 "Via Tirreno - Principina".

Non viene quindi effettuata alcuna modifica al PCCA vigente in cui le stesse sono già entrambe presenti, ma una migliore definizione della relativa perimetrazione è indispensabile in quanto, nell'attuale regolamentazione comunale, l'AST relativa al centro commerciale non è normata.


Nell'intento di riallineare i contenuti della relazione di PCCA, delle relative tavole grafiche e della regolamentazione delle AST, si ritiene quindi indispensabile chiarire graficamente i limiti delle due AST in parola (rif. Tav.13) e introdurre una normazione specifica per entrambe.

Trattandosi, quindi, di mera precisazione formale, non si rilevano eventuali impatti da valutare.

3.11 Area asilo nido via Statonia

L'Amministrazione intende realizzare un asilo in un'area delimitata da via Statonia e via Fanti.

Nel PCCA, tale area risulta zonizzata in parte in classe IV ed in parte in classe III, come visibile nell'immagine sottostante, dove, con la linea continua rossa è delimitata l'area che verrà occupata dal plesso scolastico, intesa come fabbricato e relative pertinenze:



-Figura 12 -

Secondo il punto 3.3.1 dell'Allegato 3 al DPGR 2/R/2014 e smi:

“Le nuove aree scolastiche che costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza tali da poter essere configurate quali veri e propri poli scolastici individuate negli strumenti urbanistici comunali sono collocate in classe non superiore alla III. L’inserimento di nuove strutture in classe superiore alla III comporta la necessità di una contestuale variante al PCCA laddove sia dimostrabile che possono essere garantiti, con idonei interventi sulla sorgente o sulla via di propagazione del rumore, i limiti per tale classe in facciata agli edifici.

Non è ammesso per nuovi plessi scolastici il conseguimento dei soli valori all’interno, soluzione che, come per gli edifici residenziali, deve essere limitata ai casi di risanamento, ma non è pertinente per le nuove edificazioni, in quanto comunque limita la fruibilità degli ambienti.”

Al fine di dare corso alla previsione di localizzazione del plesso scolastico in parola, l’Amministrazione ha quindi provveduto a far eseguire una valutazione del clima acustico della zona, realizzata dall’ing. Michele Ombrato e consegnata con prot.n°31105 del 03.03.2023: tale documentazione viene allegata alla presente variante.

Da tale valutazione, si evince la possibilità di zonizzare l’intera area destinata ad ospitare il plesso scolastico in Classe III: pertanto, la presente variante contiene anche tale modifica (rif. Tav.14).

La richiesta di variante consiste nella classificazione dell’area perimetrata in verde in classe III, in luogo dell’attuale classe IV: tale richiesta veniva assentita con Delibera di Giunta Comunale n°392 del 18.10.2022: pertanto, la presente variante contiene anche tale modifica (Tav.06).

In tale variante, quindi, una porzione di territorio comunale, ad oggi classificata in Classe IV secondo il DPCM 14.11.1997, viene derubricata in Classe III.

Secondo il DPCM 14.11.1997 appartengono alla Classe IV:

- CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di

strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Mentre appartengono alla Classe III:

- CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Ed i limiti vigenti nelle aree classificate come III e IV sono i seguenti:

Valori limite di emissione

Il valore di emissione si definisce come il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa

Classi	Limite diurno* Leq dB(A)	Limite notturno* Leq dB(A)
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50

*il tempo di riferimento diurno va dalle ore 06:00 alle ore 22:00, mentre il tempo di riferimento notturno va dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

Valori limite di immissione

Il valore di immissione si definisce come il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori

Classi	Limite diurno* Leq dB(A)	Limite notturno* Leq dB(A)
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55

*il tempo di riferimento diurno va dalle ore 06:00 alle ore 22:00, mentre il tempo di riferimento notturno va dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

Appare quindi evidente che derubricare la classificazione acustica di un'area da Classe IV a Classe III risulta assolutamente migliorativo dal punto vista degli impatti, poiché diventano più bassi i limiti di rumorosità (sia di emissione che di immissione) imposti alle attività che si dovessero svolgere all'interno o in prossimità della stessa.

4 CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI

In relazione a quanto previsto dall'Allegato 1 alla L.R.10/2010 circa i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi, si riporta quanto segue:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- **in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della LR 89/98, il quadro conoscitivo del PCCA concorre alla formazione del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici comunali. Inoltre, il PCCA costituisce la base necessaria per la declinazione della Regolamentazione delle AST, che è di competenza comunale ai sensi della L. 447/95, della LR 89/98 e del relativo regolamento di attuazione DPGR 2/R/2014.

Si evidenzia tuttavia che, come diffusamente illustrato nella relazione illustrativa della presente variante, le modifiche con quest'ultima apportate non vanno ad incidere sull'attuale previsione della pianificazione urbanistica.

- **in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;**

Per quanto riguarda piani o programmi gerarchicamente sovraordinati, quindi, in particolare, relativamente al Regolamento Urbanistico attualmente vigente, non si ravvisa alcun tipo di influenza, in quanto la presente variante, come detto, non va ad incidere sulla destinazione urbanistica delle aree dalla stessa interessate.

- **la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;**

La variante non fa riferimento a nuove attività, a nuove edificazioni (con la sola eccezione di una scuola primaria) ma solo ad iniziative di carattere temporaneo disciplinate da apposita regolamentazione comunale. Riguardo alla realizzazione del nuovo plesso scolastico in via Falcone, la valutazione previsionale del clima acustico ha tenuto conto anche dell'impatto rumoroso delle attività indotte dall'esercizio dello stesso, senza rilevare criticità, come espressamente indicato, al paragrafo 6 della stessa, intitolato "Analisi e modificazioni prodotte e clima acustico post-operam".

Laddove, inoltre, è previsto un cambio di classificazione acustica dell'area oggetto di variante, lo stesso avverrà tra Classe IV e Classe III, quindi con un miglioramento della previsione di impatto acustico relativo alle aree medesime.

- **problemi ambientali relativi al piano o programma;**

Si osserva che le aree oggetto della variante non ricadono fra quelle ambientalmente tutelate (SIR, SIC e ZPS); ricade tra i beni architettonici tutelati ex Dlgs 42/2004 l'area relativa all'AST "Bastione Garibaldi", ma non vengono effettuati interventi di sorta sui fabbricati esistenti né vengono realizzate nuove edificazioni.

- **la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);**

La presente variante non ha rilevanza rispetto a piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

Per quanto riguarda l' "Area sopraelevata porto turistico di Marina di Grosseto", l'AST "Piazza Barsanti", la ripermetrazione delle AST della zona Nord di Marina di Grosseto e la modifica regolamentare alle AST di Principina a Mare, le modifiche introdotte sono esclusivamente formali e volte a rettificare mèri errori materiali della precedente stesura del PCCA: perciò non si prevede una modifica degli impatti rispetto a quanto già valutato in sede di iter di approvazione del PCCA avvenuta con DCC n°56/2015.

Per quanto riguarda le varianti di classe acustica relativa alle aree della Scuola primaria di via Giovanni Falcone e del PIS Maremà, le stesse sono migliorative, in termini di impatto acustico, rispetto alla situazione attuale.

Per quanto riguarda lo stralcio dell'AST "Polivalente Barbanella", come detto la stessa, data la relativa regolamentazione, non risulta di fatto una AST (poiché al perimetro della stessa devono essere rispettati i limiti di zona): pertanto tale variante non modifica in alcun modo lo stato di fatto in termini di impatto acustico.

Per quanto riguarda lo stralcio della pista di pattinaggio di via Portogallo dall'AST "Diversivo via Europa", essendo comunque dimostrato che, pur cartografata, tale pista non è mai stata regolamentata né considerata come AST, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione, al suo interno, di attività temporanee rumorose, si evince come tale variante non modifichi in alcun modo lo stato di fatto in termini di impatto acustico.

L'impatto dell'introduzione della nuova AST "Bastione Garibaldi" è esclusivamente di tipo acustico ed interesserà unicamente i recettori più prossimi all'area stessa.

- carattere cumulativo degli impatti;

Le modifiche effettuate non si ravvisa che possano comportare effetti cumulativi, in considerazione del fatto che, come già diffusamente sopra descritto, alcune misure saranno non modificative dello stato attuale o addirittura migliorative dello stesso.

Per quanto riguarda l'introduzione dell'AST "Bastione Garibaldi", una valutazione cumulativa degli impatti risulta non cogente, in quanto, come detto, l'istituzione di tale AST comporta unicamente una tipologia di impatto (acustico). Peraltro, data la distanza da altre AST, non vi è la probabilità di sovrapposizione dell'impatto acustico generato dalle attività rumorose temporanee che si terranno in questa AST e nelle altre perimetrare nel PCCA. Sarà comunque cura dell'Amministrazione non autorizzare eventi rumorosi temporanei in contemporanea fra l'AST in parola e le aree adiacenti, qualora pervenissero richieste in tal senso, al fine di non cumulare gli impatti.

- natura transfrontaliera degli impatti;

Non cogente, poiché trattasi di modifiche puntuali ad un piano comunale.

- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);

Le modifiche effettuate non si ravvisa che possano comportare rischi per la salute umana o per l'ambiente, in considerazione del fatto che, come già diffusamente sopra descritto, alcune misure saranno non modificative dello stato attuale o addirittura migliorative dello stesso.

Relativamente alla sola introduzione della AST "Bastione Garibaldi", si rileva che l'impatto acustico ai recettori sarà limitato e discontinuo. Ad ogni buon conto, tale progetto di variante sarà oggetto di disamina da parte della Azienda USL (competente alla valutazione degli impatti sulla salute umana) e dell'ARPAT (competente alla valutazione degli impatti

sull'ambiente) ed eventuali indicazioni di tali enti di controllo saranno recepite prima della fase di adozione del piano.

- **entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);**

Le modifiche effettuate non si ravvisa che possano comportare impatti diffusi nello spazio, in considerazione del fatto che, come già diffusamente sopra descritto, alcune misure saranno non modificative dello stato attuale o addirittura migliorative dello stesso.

Relativamente all'introduzione dell'AST "Bastione Garibaldi", l'impatto acustico è limitato all'intorno della stessa ed in particolare ai recettori più prossimi, gli effetti sui quali sono stati valutati nella valutazione di impatto acustico consegnata dal proponente ed allegata al presente progetto di variante.

- **valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:**

- d. **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;**

Come detto, le aree interessate da tale progetto di variante non ricadono in SIC, ZPS o ZSC, né in aree vincolate ex D.Lgs. 42/2004, con la sola eccezione dell'area in cui si trova la AST "Bastione Garibaldi", che ricade tra i beni architettonici tutelati ex D.Lgs. 42/2004, ma non vengono effettuati interventi di sorta sui fabbricati esistenti né vengono realizzate nuove edificazioni.

- e. **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;**

Per i casi in cui vengono effettuate solo varianti formali o migliorative, non si prevede il superamento dei valori limite di PCCA.

Fa eccezione l'introduzione dell'AST "Bastione Garibaldi".

Le AST sono aree all'interno delle quali è previsto lo svolgimento di attività rumorose temporanee in deroga, perciò con superamento dei valori limite della classe acustica di PCCA di appartenenza. Tuttavia, tali deroghe, che vengono imposte al perimetro delle AST dalla regolamentazione approvata dal Comune, sono valutate anche dagli enti di controllo volti a esaminare gli impatti sulla salute umana (Azienda USL) e sull'ambiente (ARPAT): pertanto, la regolamentazione che verrà approvata sarà stata oggetto di verifica rispetto alla sostenibilità del superamento dei limiti di pressione acustica al perimetro dell'AST nei confronti della salute umana e dell'ambiente.

- f. **dell'utilizzo intensivo del suolo;**

Non cogente poiché non vi sarà, in nessun caso oggetto del presente progetto di variante, ulteriore uso di suolo.

- **impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.**

Nessuna delle aree interessate dal presente progetto di variante ricade in aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale o in zone a questi limitrofe.

5 CONCLUSIONI

La verifica di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica del presente progetto di variante è stata valutata secondo i criteri dell'Allegato 1 alla LR n. 10/2010 e smi.

Lo scenario proposto non modifica in modo sostanziale gli ambiti di intervento rispetto alla valutazione strategica già effettuata per il "Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto" comprensiva della VAS della variante al P.C.C.A. per la "Revisione e aggiornamento del vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica Comunale" e non interferisce direttamente o indirettamente aree SIC, ZPS o ZSC.

La presente variante:

- Non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I, II e IV del Dlgs 152/06;
- Non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richiede una valutazione di incidenza sui siti medesimi.

Per quanto sopra descritto si ritiene che il presente progetto di "Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica" possa essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.